



# CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

AREA I

Affari Generali - Personale - Contenzioso - Politiche Sociali

Ufficio Personale

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 127 del 03-03-2022

Oggetto: Concessione ulteriore periodo di congedo retribuito biennale (D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.) alla dipendente, matricola n. 7037, dal 01/03/2022 al 31/05/2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di febbraio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (*ad interim*), ha adottato il presente provvedimento.

### PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 713 del 01/12/2021 si accoglieva l'istanza n. 19847/2021 della dipendente di questo Ente, matricola n. 7037, in servizio presso l'Area I, Asilo Nido comunale, e inquadrata nella categoria "B", posizione economica "B2", concedendo un periodo di congedo retribuito, previsto dalla normativa in oggetto, per assistenza al proprio coniuge, in condizioni di grave disabilità, come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio;
- con nota del 25 febbraio 2022, assunta al protocollo n. 3705, la dipendente, matricola n. 7037, ha chiesto una proroga del congedo straordinario retribuito precedentemente concesso, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001, decorrente dal 01/03/2022 e fino al 31/05/2022;

### VISTO:

- l'art. 42, comma 5 del D. Lgs 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 119/2011, che prevede la possibilità per i dipendenti, per assistenza a familiare portatore di handicap grave, di usufruire di un periodo di congedo retribuito che non può superare la durata complessiva di due anni, fruibili anche frazionatamente, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- il comma 5 ter dell'art. 42 del D. Lgs n. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 119/2011, il quale prevede che *"durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ..."*;

- il comma 5-quinques dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 119/2011, il quale precisa che il periodo di congedo fruito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- il punto 7 della circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, il quale recita che *"...ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo a carico di questa Gestione previdenziale (cfr. circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002) e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti. Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento pensionistico, a secondo della gestione cui risulta iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle attività sociali e creditizie nonché a favore dell'assicurazione sociale vita. Detto trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione TFS/TFR, in quanto come è espressamente previsto al comma 5-quinques il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio... ;*
- il punto 9 della circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, il quale ribadisce che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

**ESAMINATA** la documentazione agli atti, da cui risulta che la dipendente, matricola n. 7037, ha diritto alla fruibilità del beneficio richiesto, con relativa erogazione dell'indennità;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. **DI AUTORIZZARE** la dipendente, matricola n. 7037, in servizio presso l'Area I, Asilo Nido comunale e inquadrata nella categoria "B", posizione economica "B2", ad usufruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito di complessivi anni due nell'arco della vita lavorativa, fruibili anche frazionatamente, decorrente dal 01/03/2022 e fino al 31/05/2022, per l'assistenza al proprio coniuge, in condizioni di grave disabilità;
2. **DI EROGARE** una indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico in godimento e con l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati;


### **DI DARE ATTO** che:

- la suddetta indennità spetta fino all'importo complessivo massimo di euro 49.664,00 annui. L'importo citato, relativo all'anno 2022, viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  - il periodo di congedo straordinario non eleva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
  - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente;
3. **DI VERSARE**, per i periodi di fruizione del congedo di che trattasi, i previsti contributi previdenziali ordinari, obbligatori, da quantificare sulla base del trattamento economico

corrisposto, ad esclusione della contribuzione TFS/TFR, in quanto, come è espressamente previsto al comma 5-quinquies dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio;

4. **DI PRECISARE** che grava sul dipendente richiedente e beneficiario l'obbligo di dare comunicazione tempestiva a questa Amministrazione delle eventuali variazioni delle situazioni certificate che modifichino i presupposti della concessione del beneficio in parola;
5. **DIPROVVEDERE** alla pubblicazione all'albo Pretorio on-line del Comune;
6. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento:
  - a)al Sindaco;
  - b)al Segretario Generale;
  - c)al Responsabile del Servizio Finanziario;
  - d)alla dipendente, matricola n. 7037;
  - e)all'Ufficio del Personale.

**IL RESPONSABILE AREA I (ad interim)**  
*Geom. Francesco Ingalisi*



**Servizio Finanziario**

Visto il provvedimento che precede, si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi dell'ex art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Carlentini, li 03-03-2022

Il Responsabile del Servizio

Gerardo M. Lave

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale